

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 25035 Anno 2017**

**Presidente: PICCIALI PATRIZIA**

**Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO**

**Data Udiienza: 10/05/2017**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

GABELLINI Massimo, nato ad Arezzo il 12/11/1966,

avverso l'ordinanza n. 54/16 R.G.T.L. del giorno 16/12/2016, del Tribunale del Riesame di Rimini;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. Massimo Muccini e Clara Bruscolini, nelle rispettive qualità, venivano sottoposti a indagine da parte del P.M. di Rimini per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 c.p. posto che per crudeltà e comunque senza necessità - nella qualità di legale rappresentante della struttura del Delfinario di Rimini S.r.l. (il Muccini) e quale veterinario responsabile della custodia e prescrizione dei farmaci veterinari (la dott.ssa Clara Bruscolini medico veterinario)- sottoponevano i 4 delfini ospitati nel delfinario a comportamenti insopportabili per loro caratteristiche etologiche e quindi incompatibili con la loro natura anche sottoponendoli a trattamenti idonei a procurare un danno alla salute degli stessi con conseguenti gravi sofferenze.

1.1. Nel corso delle indagini, con provvedimento reso in data 21/09/2013 il GIP del Tribunale di Rimini disponeva il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p. e 544-sexies c.p., dei quattro delfini di cui all'imputazione, ospitati dalla struttura di proprietà della società Delfinario Rimini, disponendone il trasferimento presso l'Acquario di Genova.

1.2. Previa autorizzazione del Tribunale, il difensore della proprietà (Delfinario di Rimini S.r.l.) si recava a Genova in data 15/01/2015 unitamente a due consulenti e rilevava le condizioni degli animali; all'esito evidenziava alcune criticità nella custodia dei delfini, che erano riportate anche in una relazione a firma dei consulenti, e successivamente rivolgeva istanza al giudice precedente affinché disponesse il trasferimento degli stessi (unitamente al cucciolo nato nelle more da una femmina dei quattro) presso altra struttura, indicando come idonea la società Zoomarine S.p.A. di Pomezia (RM).

1.3. Preso atto del parere (negativo) del P.M. e della parte civile L.A.V., il Giudice precedente rigettava l'istanza con provvedimento del 15/04/2016.

1.4. Avverso questo provvedimento il difensore dell'imputato ha proposto appello in data 22/04/2016, lamentando la mancanza di motivazione nel provvedimento di rigetto e l'omessa valutazione delle numerose circostanze di fatto e argomentazioni scientifiche e di diritto evidenziate nell'istanza (in particolare, il fatto che una delle due femmine di delfino in sequestro aveva nel mese di agosto 2015 partorito un cucciolo - senza che tale evento fosse in alcun modo autorizzato e senza che ciò fosse stato comunicato all'autorità giudiziaria o alla proprietà; il fatto che l'altra femmina era stata inserita in una vasca in compagnia di due esemplari di sesso maschile, uno dei quali il proprio figlio, con i medesimi rischi di procreazione non autorizzata e controllata; il fatto che un terzo esemplare si presentava con numerosi graffi cutanei, verosimilmente



generati da interazioni aggressive di altri esemplari ed inoltre mostrava comportamenti stereotipati e di frustrazione probabilmente causati dalle inadeguate condizioni di vita; infine, la circostanza che l'Acquario di Genova ospitava all'epoca del sopralluogo difensivo 11 delfini in vasche le cui dimensioni consentirebbero l'inserimento al massimo di 10 esemplari);

1.5. L'ordinanza del Tribunale del Riesame che dichiarava inammissibile l'appello cautelare reale era impugnata con ricorso per cassazione e la Suprema Corte, in accoglimento del gravame, la annullava con rinvio, sulla considerazione che le censure sulla adeguatezza della struttura ospitante i delfini in sequestro e la richiesta di sostituzione del custode non costituissero aspetti rientranti nell'ordinaria amministrazione e meritassero un pronunciamento nel merito da parte del Tribunale del Riesame.

1.6. Con l'ordinanza n. 54/16 R.G.T.L. del giorno 16/12/2016, il Tribunale del Riesame di Rimini, giudice del rinvio, valutato il merito della istanza, rigettava l'appello cautelare e confermava il provvedimento impugnato.

2. Avverso tale ordinanza reiettiva, propone ricorso per cassazione Gabellini Massimo, nelle more nominato legale rappresentante della Delfinario di Rimini S.r.l., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):

I) violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale in violazione del D.M. 28.05.2015 modificativo degli allegati al D.Lgs. n. 73/2005 in relazione alla superficie complessiva di acqua per esemplare di Tursiope. Deduce che pur riconoscendo il Tribunale che "a seguito delle due nascite avvenute negli ultimi mesi sono presenti a Genova 11 delfini (di cui due cuccioli appunto), ospitati in vasche la cui superficie complessiva (di mq 911,80) è inferiore a quella (mq. 1.000) fissata dal D.M. 28.05.15... sicché la decisione per ciascun animale è inferiore a quella prevista dalla legge" lo stesso concludeva, in evidente erronea applicazione della legge, che "ciò tuttavia non implica né una situazione di maltrattamento a danno dei delfini ospitati all'acquario di Genova, né una inidoneità della struttura". Sostiene che le dimensioni delle vasche menzionate sono state dettate per stabilire le condizioni minime di operatività dei giardini zoologici, evidentemente nell'ambito della valutazione del benessere degli animali nelle stesse ospitati, e la mancata corrispondenza del numero di esemplari custoditi con le dimensioni delle vasche stesse, non può in alcun modo far ritenere la condizione presente a Genova "adeguata";



II) vizi motivazionali per contraddittorietà, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione. Deduce che è lo stesso Tribunale che riconosce l'attuale condizione di illegalità in cui versa la struttura ligure, in virtù delle non sufficienti dimensioni delle vasche tali da poter comportare addirittura la revoca della licenza a Giardino Zoologico ex lege 73/2005, per cui la motivazione da un lato è contraddittoria e dall'altro appare manifestamente illogica. Afferma che gli animali in esame sono stati sequestrati all'odierna ricorrente in quanto si assumeva che durante la loro permanenza a Rimini venissero sottoposti a trattamenti farmacologici tali da configurare il reato di cui all'art. 544-ter c.p.; ebbene, mediante la relazione a firma dott.ssa Claudia Gili, custode incaricata dal Tribunale di Rimini, la proprietà ha potuto scoprire che attualmente e comunque anche ciclicamente tutti i delfini in oggetto sono stati sottoposti, a far data dall'inizio della loro custodia a Genova, a trattamenti farmacologici ripetuti; considerando poi che i farmaci in questione sono per lo più i medesimi di cui faceva uso la struttura di Rimini, il Tribunale ha ommesso completamente ogni motivazione sul punto specifico come a voler giustificare un comportamento analogo a quello in contestazione ed in violazione dell'art. 544-ter c.p.. Sostiene che il Tribunale di Rimini ha rilevato "la complessità, onerosità e soprattutto pericolosità" del richiesto trasferimento; ebbene, come ampiamente ricordato in tutti gli scritti dell'odierno ricorrente, tutti i costi relativi allo spostamento, sarebbero in carico alla nuova società ospitante, Zoomarine Italia S.p.A., che si è dichiarata disponibile sin dal principio di provvedervi in prima persona.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è infondato.

3.1. I relativi motivi son da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinti.

4. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di appello ex 322-bis c.p.p., nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), (così Sez. Un., sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; conforme, da ultimo, sez. 5, sentenza n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129, per la quale, in tema di riesame

delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa). Il controllo della Corte di Cassazione è, dunque, limitato ai soli profili della violazione di legge.

4.1. Nel caso che occupa, il ricorrente, sotto il profilo del formalmente rappresentato vizio di legittimità basato, in realtà, su questioni attinenti prevalentemente la asserita mancanza di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza fisica o dalla presenza di motivazione apparente; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità (se non manifesta).

4.2. Occorre, ancora, premettere che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa l'adeguatezza delle modalità e dei criteri con cui si stabilisce il soggetto custode dei beni in sequestro, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice del merito. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento; requisiti, questi, ampiamente sussistenti nella specie (cfr. *ex multis* sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840).

4.1. Giova, infine, rammentare che nell'appello cautelare la cognizione è vincolata ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, e, in conformità all'appello ordinario, può solo confermare o riformare la decisione (cfr. art. 597, comma 1, c.p.p.).

5. Ciò posto, mette conto rilevare, che il Tribunale di Rimini ha valorizzato l'onerosità e rischiosità di un ulteriore trasferimento, privo di reale necessità, ritenendo persistente l'idoneità della struttura ospitante, valutata all'epoca del sequestro e ritenuta pienamente conforme alle esigenze di custodia degli animali, e l'inidoneità, al contrario, della struttura proposta dal ricorrente, più propriamente destinata all'intrattenimento e dunque all'utilizzo degli animali ospitati a fini di spettacolo. Ha, poi, esaminato la situazione in cui versano i



cetacei in sequestro non ritenendo che la condizione in atto, di "sovraffollamento" delle vasche disponibili presso l'Acquario di Genova, imponga il trasferimento dei quattro esemplari di tursiopi; secondo l'insindacabile -in questa sede- giudizio del Tribunale dell'appello è vero che a seguito delle due nascite avvenute negli ultimi mesi, sono presenti a Genova 11 delfini (di cui due cuccioli, appunto), ospitati in vasche la cui superficie complessiva (di mq 911,80) è inferiore a quella (mq 1.000) fissata dal D.M. 28.5.2015 modificativo degli allegati al D. Lgs. n. 73/2005, sicché la superficie a disposizione di ciascun animale è inferiore a quella prevista dalla legge, ma ciò non implica né una situazione di maltrattamento a danno dei delfini ospitati dall'Acquario di Genova né una inidoneità della struttura; rileva, infatti, che *«la normativa citata risulta dettata, in attuazione di una Direttiva europea, per stabilire le condizioni minime di operatività dei giardini zoologici ("finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica")*, sicché la violazione o la mancata osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari impedisce di ottenere o conservare la licenza per l'operatività della struttura, ma non può avere effetto immediato nella presente situazione, nella quale la struttura medesima, nominata custode giudiziario, si trova a dover adempiere ad un preciso incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria, senza facoltà di operare, con riferimento ai delfini in sequestro, scelte in autonomia (non può infatti, senza autorizzazione, decidere di trattenerli o di trasferirne uno o più esemplari); d'altra parte, non solo lo scarto tra la superficie da garantire per legge a ciascun animale (mq 90,9) e quella concretamente disponibile (mq 82,8) è minimo, ma -come esattamente rilevato nella relazione degli ausiliari del P.M. Mazzariol e Bellucci- ad esso corrisponde una differenza in eccesso in relazione al volume d'acqua a disposizione (mc 430,8 per esemplare, rispetto ai mc 363,6 previsti dalla legge), sicché, al di là di un giudizio meramente formalistico, le condizioni di vita degli animali risultano del tutto adeguate».

5.1. Del pari congrua appare la motivazione in ordine alle questioni attinenti la salute del delfino "Lapo" e la nascita del cucciolo "Indy". Quanto alla somministrazione di farmaci, rappresenta il giudice del merito che *«la dott. Gili e la Costa Edutainment s.p.a. hanno costantemente tenuto informato il P.M., il Corpo Forestale dello stato, servizio CITES e il Ministero dell'ambiente (che dal 2015 richiede report mensili dello stato di salute degli esemplari di tursiopo alle strutture che li ospitano in Italia) sullo stato degli animali in sequestro, programmando ed eseguendo la riduzione/eliminazione/rimodulazione dei farmaci ad essi somministrati e fornendo loro uno specifico addestramento con modalità che paiono indenni da censure; i farmaci somministrati ai quattro*

*mammiferi in sequestro durante la custodia presso l'Acquario di Genova risultano periodicamente e specificatamente indicati, insieme alle ragioni delle scelte terapeutiche adottate, e non possono dirsi ingiustificati, superflui o errati; presso l'Acquario si svolgono attività di addestramento degli animali presenti con personale qualificato e progetti educativi per bambini e famiglie, e la struttura è risultata, all'esito di specifiche visite ispettive, sempre in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 73/2005».*


6. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica dell'ordinanza impugnata, immune da vizi ed assolutamente plausibile, deve ritenersi che il ricorso pone solo questioni che si traducono nell'offerta di una diversa valutazione dei fatti. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/05/2017

Il Consigliere estensore  
Antonio Leonardo Tanga



Il Presidente  
Patrizia Piccialli

